



**Promemoria  
sull' obbligo d'annuncio per lavoratori all'inizio dell' attività**

**Valido a partire dal: 1° agosto 2008**

**Imposta alla fonte: estensione dell'obbligo di notifica  
Cambiamento del posto di lavoro di cittadini di Stati che non sono membri  
della CE/AELS**

**Attualmente** il datore di lavoro che impiega **cittadini di Stati membri della CE/AELS** ha l'obbligo di **annunciare all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 8 giorni ogni cambiamento del posto di lavoro** e ogni soggiorno di 90 giorni (senza permesso, con obbligo di annuncio all'Ufficio federale della migrazione). Per l'assunzione di un impiego da parte di cittadini provenienti da Stati fuori della CE/AELS non esiste l'obbligo di annuncio (cfr. Istruzioni per la riscossione dell'imposta alla fonte al sito [www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch) alla voce Quellensteuer).

**Dal 1° agosto 2008, tutti i lavoratori soggetti a imposta alla fonte (cittadini di Stati membri e non membri della CE/AELS) devono venire annunciati all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 8 giorni dall'inizio dell'attività o dal cambiamento di posto di lavoro.**

Con la nuova legge sugli stranieri (RS 142.20), dal 1° gennaio 2008 è stato abrogato l'obbligo di richiedere un nuovo permesso in caso di cambiamento di posto di lavoro per cittadini di Stati non membri della CE/AELS. Affinché l'Amministrazione delle imposte venga a conoscenza di un cambiamento di impiego anche in questi casi, l'art. 13a OIFo (RS 642.118.2) è stato adeguato di conseguenza.

Il modulo d'annuncio (modulo 107) può essere ritirato presso l'Ufficio fiscale comunale oppure scaricato dalla homepage dell'Amministrazione cantonale delle imposte ([www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch) alla voce Quellensteuer).

AMMINISTRAZIONE CANTONALE DELLE  
IMPOSTE  
Divisione imposte speciali  
Sezione imposte alla fonte

Coira, 31 luglio 2008